

In vece di *Mantua* forse s'ha da leggere *Nantua*. Non mai calò in Italia Lodovico Pio dopo l'esaltazione sua al trono Imperiale. Sì egli, che Lodovico II. s'intitolarono nelle Carte con questa formola: *Ludovicus divina ordinante providentia Imperator*, ma non già *Dei gratia* siccome sta scritto nel Privilegio Sangallense. Lo avrebbe potuto concedere in Mantova Lodovico II. Imperadore, il quale quasi sempre soggiornò in Italia; ma non so poi, se alcun diritto gli competesse su quel Monistero; quando non si volesse, che il Diploma d'immunità riguardasse i beni, posseduti per avventura in Italia da i Monaci di San Gallo. Ma vivente l'Augusto suddetto non fu governato da alcun Abbate di nome Salomone il mentovato Monistero. In oltre nè dimora nè dominio alcuno in Italia ebbe Lodovico III. Augusto nell' *Anno XI.* del suo imperio, e nell' *Indizione XIV.* come sta registrato nel Privilegio. Ovunque mi volgo io non ho che motivi o da dubitare della verità di quel Documento, o intoppi e tenebre, che non so rischiarare. Ingegni più felici del mio le potranno dilucidare. Per ultimo ponete mente alle parole *Salamanus dilectus Vassus noster* (cioè dell'Imperadore) *Abbas Monasterii Sancti Galli*, le quali forse vi additano una persona Secolare, cui fu a titolo di Benefizio conceduto il godimento di quella Badia. Si può però credere, che Salamano o Salomone non godesse lungamente di quel suo bottino, perchè nol veggiamo annoverato nel ruolo de gli Abbati Sangallensi.

DIAMO ora una breve occhiata all'altro Privilegio d'Immunità, che i Monaci prelodati di San Gallo ottennero nell' 877. ovvero nell' 878. da Carlo Crasso Re di Lamagna. In quella Carta già da me data alla luce, m'incontrai in alcuni errori, ma di facile emendamento. All'Abbate di San Gallo vien dato il nome di *Karmottus*, quando da altri è chiamato *Harmotus*, vivente però in que'tempi. S'ha parimente da correggere l'Anno 878. e scrivere *Anno Incarnationis Domini nostri Jesu Christi DCCCLXXVII.* nel quale Carlo Crasso contava l'Anno Primo del Regno suo, e correva l'Indizione X. Ma ripigliamo l'affunto nostro. Dico adunque, che oltre gli oneri ed aggravj finquì accennati, doveano i Vescovi e gli Abbati dare alloggio non meno che somministrare il vitto a i Re, e a i Messi ed Ufiziali loro ogni volta ch'essi si trasferivano alle abitazioni e Case Episcopali, e a i Monisterj. Poco fa noi vedemmo, che un onere di cotal sorta si appellava *Parata*. Fu però anche costume di chiamarlo *Mansionem*, o *Mansionaticum*, o *Metatum*. Perciò i Vescovi e gli Abbati in Italia colla maggiore attenzione procuravano di levarsi d'addosso un incomodo cotanto dispendioso e pesante, allorchè domandavano de' Privilegj, e tanto si adoperavano, che i Re e gl'Imperadori esprimevano con termini chiari ne' Diplomi l'esenzione da sì fatta gravizza. Innumerabili sono le Carte, che fan menzione di questa immunità. Nulladimeno ne avete altre due, da me già pubblicate. La prima